

Sovraindebitamento N. R.G. [REDACTED]/[REDACTED]



**Tribunale di Milano  
Sezione Fallimentare**

Il Giudice,

vista la proposta di accordo ex art. 7 e ss. L. n. 3/12 presentata con unico ricorso dai coniugi [REDACTED] ([REDACTED]) e [REDACTED] ([REDACTED]), residenti a [REDACTED], viale [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED], con l'ausilio dell'[REDACTED], quale Gestore della Crisi;

ritenuta la propria competenza ex art. 9 comma 1 L. n. 3/12;

ritenuto che le parti abbiano introdotto due autonome, anche se collegate, procedure ai sensi della L. 3/2012 avanzando due proposte ex art. 10; i due debitori hanno infatti patrimoni distinti, la cui componente attiva messa da ciascuno a disposizione dei creditori è costituita dalla retribuzione da lavoro dipendente, e una situazione debitoria differente, anche se in parte sovrapponibile, che trae origine per lo più da finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze familiari; dunque le due proposte vanno tenute distinte anche se ciascuna è subordinata sospensivamente al conseguimento dell'omologazione dell'altra;

considerato che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6 comma 2 lett. a L. n. 3/12 generata dalla esigenza, soddisfatta con la stipulazione di contratti di finanziamento, di acquisire liquidità per far fronte ai costi iniziali della famiglia subito dopo il matrimonio (arredi di casa, autovettura etc) e successivamente per far fronte alle spese di cura di una patologia di cui soffreva [REDACTED];

considerato che i ricorrenti, consumatori, non sono assoggettabili a procedure concorsuali; considerato che i ricorrenti non hanno fatto ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12 *bis*, 14 *ter* L. n. 3/12;

rilevato che i debitori attualmente sono lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato;

considerato che la proposta di [REDACTED] a fronte di un passivo così composto



Equitalia	997		1%
IBL Banca	28.208		25%
Findomestic	57.336		51%
Compass	15.068		14%
Carta Revolving Compass	2.603		2%
Carta Revolving Agos Ducato	7.328		7%
Fido Intesa San Paolo	-		0%
<b>Totale</b>	<b>111.540</b>		<b>100%</b>

prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso il versamento per 5 anni di una quota della retribuzione (totale € 1950,00) di € 248,00 mensile, considerando che la quota di 1/5 (di € 344,00) è indisponibile perché ceduta a IBL prima della presentazione della domanda ai sensi della L 3/2012; il prospetto della proposta di accordo è il seguente:



Determinazione attivo disponibile		Versamenti Mensili	Totale
Stipendio mensile medio	1.950		
Spese personali	- 1.358		
Cessione del quinto (IBL)	- 344		
<b>Totale liquidità disponibile su base mensile</b>	248	60	14.880
<b>Attuali disponibilità liquide</b>			1.500
<b>Totale attivo disponibile</b>			16.380
<b>Passivo</b>			
Prededuzione			8.000
Privilegio			0
Residuo per Chirografari			8.380
Debito chirografario		10%	8.333
Saldo Finanziario			47

considerato che la proposta di [REDACTED] a fronte di un passivo così composto

Equitalia	1.052		3%
Fido Intesa San Paolo	1.450		4%
Compass	17.252		48%
Fiditalia	12.025		33%
Carta Revolving Agos Ducato	1.915		5%
Carta Revolving Compass	2.586		7%
<b>Totale</b>	<b>36.280</b>		<b>100%</b>



prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso il versamento per 5 anni di una quota della sua retribuzione (totale € 1441,00) di € 323,00 mensile secondo il seguente schema:

Totale liquidità disponibile su base mensile	323	60	19.380
Affetti disponibilità liquide			1.500
Totale attivo disponibile			20.880
Predeuzione			8.000
Privilegio			-
Residuo per Chirografari			12.880
Debito chirografario		35%	12.698
Saldo Finanziario			182

considerato che l'Organismo di Composizione delle Crisi ha verificato la sussistenza della documentazione di cui all'art. 9 comma 2 L.F.;

considerato che l'Organismo di Composizione delle Crisi ha attestato la fattibilità delle due proposte e la loro convenienza rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria, anche con riferimento all'esclusione dalla proposta di accordo e dal passivo del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare, mutuo rispetto al quale i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] non sono inadempienti;

ritenuto che le proposte soddisfino i requisiti di sostanza e di forma previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. n. 3/12;

fissa

udienza dinanzi a sé per gli eventuali incombenti di cui all'art. 10 comma 3 L. n. 3/12 per il giorno 6 marzo 2018 ore 11,00;

ordina

la comunicazione, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, ai creditori, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, delle due proposte e del presente decreto entro e non oltre il 23 gennaio 2018;

dispone

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del tribunale di Milano [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it);

dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta;



manda

la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto:

alle parti proponenti

all'O.C.C. per gli adempimenti di competenza.

Milano, 29 dicembre 2017

Il Giudice

dott.ssa Amina Simonetti

